



Legge Regionale 7 marzo 2016 n.1 Regione Lazio

NORME PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE SANITARIE E IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI



Ambrogio Lorenzetti, La Giustizia, Particolare dell'Allegoria del Buon Governo, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena

LE CARTE DEI SERVIZI

(art. 1, 1° e 2° comma)

- * Per garantire standard di *efficienza e qualità* nell'erogazione dei servizi pubblici
- * Per assicurare la *tutela* dei cittadini e degli utenti
- * Per *prevenire* situazioni di contenzioso tra erogatori di servizi pubblici regionali e utenti

Gli enti pubblici regionali, le società regionali, le ASL, le Aziende ospedaliere della Regione devono adottare e pubblicizzare le Carte dei Servizi previste dal d. lgs. 286/1999

LA CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

(art. 1, 4° comma e art.2)

- * Gli enti pubblici regionali, le società regionali, le ASL, le Aziende ospedaliere della Regione devono inserire la *clausola espressa conciliativa* nelle loro **Carte dei Servizi**
- * Questa clausola prevede la possibilità per gli utenti di *ricorrere alla procedura di conciliazione*
- * Attivare la procedura è una *scelta libera e volontaria* del cittadino
- * La procedura mira al raggiungimento di un *accordo transattivo*

LA CAMERA REGIONALE DI CONCILIAZIONE

(art. 1, 3° comma – art. 3, 1° e 2° comma)

- * *La Camera di Conciliazione* ha sede presso l'**Istituto Regionale di Studi Superiori Giuridici A. C. Jemolo**
- * È composta da un *consiglio direttivo* di tre membri nominati dal Presidente della Regione, sentito l'**Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio** ed il **Comitato regionale degli utenti e dei consumatori**, i quali restano in carica 3 anni ed esercitano le funzioni a titolo gratuito

I CONCILIATORI

(art. 3, 2° comma)

Possono essere nominati *conciliatori* i professionisti che abbiano il titolo di mediatore

- * I *conciliatori* sono designati dall'**Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio**, sulla base di un avviso pubblico
- * il *Consiglio direttivo della Camera*, d'intesa con l'Istituto Jemolo, redige la lista dei conciliatori

IL REGOLAMENTO

(art. 3, 3° comma)

L'organizzazione della Camera è disciplinata da un regolamento della Giunta regionale e che determina anche

- * il *limite* di valore delle controversie da trattare (50.000 euro)
- * i *criteri* e le modalità di presentazione delle domande, anche attraverso l'accesso a un portale web
- * lo *svolgimento* e le *spese* del procedimento
- * le *risorse* e il *personale* da assegnare alla Camera

IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

(art. 4)

- * Il procedimento davanti alla **Camera di Conciliazione** è: *volontario, veloce, imparziale*
- * Si conclude entro 90 giorni non con una sentenza ma con la *stipula di un atto negoziale transattivo*
- * La proposta di accordo formulata dal conciliatore *non vincola* le parti
- * Le parti possono farsi assistere nella procedura da una *persona di fiducia*
- * Le persone che si trovano in situazione di disagio economico possono essere *esentate* dalle spese relative alla difesa

GLI ONERI FINANZIARI

(art. 5)

Gli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge saranno sostenuti attraverso le risorse destinate all'**Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo"**

PIU' GARANZIE PER I SERVIZI PUBBLICI DEL LAZIO

LA CONCILIAZIONE:

**una buona pratica per la definizione delle
controversie tra cittadini e Regione**